



**Ordinanza n. 18 del 25 maggio 2020**

**Oggetto: ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID19. CHIUSURA TEMPORANEA DELLE AREE GIOCHI E DELLE AREE ATTREZZATE E NON CUSTODITE ALL'INTERNO DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI NEL TERRITORIO COMUNALE.**

**IL SINDACO**

**Visto:**

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza della Regione Emilia Romagna del 30 aprile 2020 (Decreto n. 74/2020) recante "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19", che consente la riapertura di parchi e giardini pubblici con possibilità di definire orari di apertura e modalità;
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e in particolare l'art. 1 comma 1 lett. b) il quale dispone che "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8";
- le linee guida emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19"

**Rilevato:**

- che l'accesso alle aree giochi è consentito ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti e, in subordine, alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino assembramenti tali da



pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area);

- che le linee guida di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, al fine di consentire l'utilizzo delle aree in condizioni tali da garantire il massimo contenimento del rischio contagio, impongono specifiche attività di manutenzione, di gestione e controllo, oltre che di pulizia e verifica periodica delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili;

**Dato atto** che il Comune già nella fase immediatamente successiva all'emanazione del DPCM 17 maggio 2020 nell'attività di costante informazione alla comunità locale ha evidenziato come permanevano chiuse le aree gioco e aree attrezzate all'interno dei parchi e giardini pubblici la cui apertura all'uso sarebbe intervenuta solo successivamente alla definizione delle modalità di gestione secondo quanto previsto nell'allegato 8 del DPCM, anche con riferimento alle eventuali esperienze di outdoor education – previa individuazione di un soggetto gestore – e la loro organizzazione per fasce d'età conformi a quanto indicato dalle linee guida: 3-5 anni, 6-11 anni, 12-17 anni;

**Ritenuto**, in attesa di chiarimenti governativi già richiesti da più Comuni a partire da quelli di maggiori dimensioni sull'applicazione dell'Allegato 8, “recante “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid”, di mantenere la chiusura delle aree giochi, al fine di organizzare al meglio tali spazi e la relativa gestione e di garantire condizioni di tutela della salute dei fruitori di tali aree, assumendo specifica ordinanza anche in relazione ai tempi necessari per poter disporre una loro nuova regolamentazione;

**Richiamata** l'attività istruttoria in corso da parte dei servizi comunali per “ridisegnare” per fasce orarie e distinti quadri essenziali l'utilizzo di tali aree anche in relazione all'attivazione dei Centri Estivi e ad altre possibili forme di attività ricreative rivolte ai minori e a sostegno delle famiglie con il coinvolgimento del Terzo Settore e altre forme di Cittadinanza Attiva;

**Visto** l'art. 10 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente, assicura l'esecuzione delle misure del decreto citato, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

Viste le precedenti disposizioni che, nelle more di precise indicazioni e modalità operative, avevano già limitato l'utilizzo delle aree gioco all'interno dei parchi e giardini attrezzati;

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;



**COMUNE DI FIDENZA**

Piazza Garibaldi, 1- 43036 - Fidenza (PR)  
Tel. 0524-517111 - Fax 0524-527239  
[www.comune.fidenza.pr.it](http://www.comune.fidenza.pr.it)

Ritenuta necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

**Visto** lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. b, primo e secondo periodo, del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e sino all'individuazione delle procedure che consentano il rispetto dell'Allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e, in ogni caso, con validità fino al 3 giugno 2020, sulla base delle motivazioni in premessa:

1. l'interdizione all'utilizzo delle aree giochi interne ai parchi e ai giardini comunali e ad altri spazi verdi;
2. l'interdizione degli impianti sportivi a libera fruizione interni ai parchi e ai giardini comunali e ad altri spazi pubblici (campi calcio, calcetto, basket, pattinaggio).

### **AVVERTE**

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

### **AVVISA**

che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

che copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e verrà trasmessa alla Polizia Locale e alla Prefettura al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e al coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento potrà essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna nel termine di sessanta giorni dalla sua efficacia, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Il Sindaco di Fidenza**  
**Andrea Massari**